

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICO CULTURALE PYRIZEIN - APS

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Denominazione- sede- durata- logo

1. L'Associazione Turistico Culturale Pyrizein, C.F. 97298450822, costituita il 10 Aprile 2014, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Ai sensi dell'art. 35, comma 5 del d.lgs. 117/2017 l'Associazione assume la denominazione di Associazione di Promozione Sociale turistico culturale Pyrizein brevemente: Associazione turistico culturale Pyrizein - APS.
3. L'Associazione ha sede legale in Prizzi (PA) in Via Savochello n°1. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione ha durata illimitata.
5. L'Associazione adotta un proprio logo che rappresenta la torre di avvistamento dell'antico castello medievale del Comune di Prizzi, sulla quale figurano due fiaccole. A racchiudere il tutto è il nome dell'Associazione.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione turistico culturale Pyrizein- APS" oppure "Associazione turistico culturale Pyrizein - associazione di promozione sociale".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale.

Art. 3 – Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. Non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione esercita le proprie attività e persegue le seguenti finalità di interesse generale nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017, in particolare:
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del

commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4 – Attività

1. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali di cui all'art. 3, l'Associazione intende:

- curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti anche con servizio di accompagnatori;
- partecipare ad iniziative e bandi, progettare, organizzare e gestire attività di tutela del territorio con effetti di ricaduta positivi sulla popolazione e sul tessuto socio economico avvalendosi anche della collaborazione di Unione Europea, Università, Istituti scolastici, Associazioni, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, enti privati, consorzi e altri strumenti esecutivi come imprese, aziende, associazioni di categoria attinenti alle proprie finalità;
- approfondire e divulgare le conoscenze culturali, sociali, antropologiche, storiche e religiose relative agli usi ed ai costumi locali, predisponendo, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, pubblicazioni, dibattiti e convegni su temi di generale interesse del settore coinvolgendo a tal fine l'attenzione degli organi di formazione, informazione e cultura;
- favorire l'incontro tra città e campagna e l'integrazione delle rispettive economie per un maggiore equilibrio economico e sociale del territorio, anche con l'organizzazione di corsi o incontri di informazione;
- esercitare in via meramente marginale ed occasionale, senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento osservando le normative fiscali ed amministrative vigenti;
- realizzare un contesto dedicato all'educazione, alla ricerca, alla didattica ambientale e monumentale, al recupero delle tradizioni, capace di attrarre turismo scolastico, religioso, sportivo, didattico ambientale, di formazione, ricerca e di divulgazione mediante la creazione di attività di comunicazione specializzata e interattiva, con un approccio innovativo (percorsi e laboratori didattici, laboratori di enogastronomia, visite guidate, percorsi turistici naturalistici e tematici, campi dimostrativi, laboratori di tradizioni artigiane);
- partecipare e concorrere a gare di incarichi per l'attuazione di attività connesse con il turismo, lo sport e la valorizzazione del territorio delle tradizioni e delle culture locali;
- sostenere una forte opera d'informazione sul turismo sostenibile impiegando tutti i canali disponibili (televisioni locali, radio, conferenze, internet, qualsiasi tipo di volantinaggio e dibattiti);
- organizzare, realizzare, promuovere e gestire pacchetti turistici e iniziative, eventi e manifestazioni quali: concorsi letterari, musicali e di qualsiasi altro genere, presentazioni, conferenze, convegni, seminari, incontri, dibattiti, congressi, esposizioni, viaggi, mostre, fiere, spettacoli, manifestazioni folkloristiche, serate a tema, proiezioni, aree a carattere espositivo, fotografico, naturalistico e altre iniziative pubbliche e/o private mirate alla conoscenza, approfondimenti e discussioni sulle tematiche culturali, sociali ed ambientali del territorio;

- ottenere dalle Pubbliche Amministrazioni o da privati il sostegno e l'aiuto per lo svolgimento delle attività, anche attraverso donazione o contributi economici, allo scopo di realizzare i progetti di tutela e promozione;
 - realizzare reti con altri soggetti attivi sul territorio, GAL, proloco, associazioni di categoria, SOAT, tour operator, etc., al fine di realizzare un'attività capillare di diffusione della cultura e creare opportunità di sviluppo economico di ricaduta locale e di garantire una fruizione senza discontinuità anche attraverso il collegamento tra strutture ricettive, servizi di trasporto, reti del circuito museale;
 - stipulare contratti di prestazioni e di servizi attinenti alle proprie finalità agli associati;
 - organizzare scambi interculturali, gemellaggi per confrontare e ampliare le varie conoscenze etniche;
 - realizzare tutto quanto l'associazione ritiene possa contribuire al migliore conseguimento degli scopi prefissati, compreso il compimento delle operazioni economiche e finanziarie necessarie.
2. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione può avvalersi degli strumenti e delle modalità che la legislazione locale, nazionale, comunitaria ed internazionale consente di acquisire e di disporre.
 3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
 4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO II

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza. Nei diritti di tutti gli associati le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 – Associati

1. Possono essere soci dell'Associazione, il cui numero è illimitato, tutti coloro che, (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, nazionalità) condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto. Possono far parte dell'associazione: persone fisiche, persone giuridiche, società, associazioni ed enti pubblici e privati che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione; le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Inoltre possono esserci soci:
 - Soci fondatori: coloro che hanno fondato l'Associazione.
 - Socio onorario: chi per meriti particolari verso l'associazione è insignito di onorificenza dall'Assemblea dei soci, su indicazione del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua, non hanno diritto di voto e non possono essere eletti come membri del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Procedura di ammissione

1. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutti gli obblighi dell'associato. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30(trenta) giorni dalla presentazione della domanda, decidendo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 10(dieci) giorni dalla data della deliberazione.
4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 10(dieci) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo. I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo;
 - essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 10(dieci) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di una persona indicata dal Consiglio Direttivo;
 - l'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16 del presente Statuto.
2. Gli associati hanno il dovere di:
 - adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, come pure di eventuali contributi, determinati annualmente dall'Assemblea.
3. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
4. Le attività degli associati a favore dell'Associazione sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. Vengono, in ogni caso, riconosciuti rimborsi spese secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per:
 - dimissioni volontarie: devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - espulsione: è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti; si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata mediante lettera al socio interessato;
 - mancato versamento della quota associativa per un anno, senza alcuna comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.

2. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. L'associato deceduto (o gli eredi) o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III NORME SUL VOLONTARIATO

Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea dei soci
 - Il Consiglio Direttivo
 - il Presidente;
 - il Segretario;
 - il Tesoriere.
2. Qualora si verificassero le condizioni previste dagli art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione si avvarrà di un organo di controllo e di un organo di revisione.
3. La carica di Tesoriere e segretario può essere svolta dallo stesso socio.

Art. 13 - Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
3. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - su richiesta motivata da almeno 1/3 dei soci.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altri mezzi di comunicazione, almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante/segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - eleggere il Consiglio Direttivo;
 - approvare il bilancio di esercizio e di previsione, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare l'eventuale programma annuale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo;
 - eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo e di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 e 31 del Codice del Terzo settore;
 - decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego, di adesione e di esclusione dall'Associazione.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4(tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
4. L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Art. 16 - Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto a un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. L'associato minorenne non ha diritto di voto; il diritto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
5. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato, mediante speciale delega scritta, opponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 2 (due) deleghe.

Art. 17 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 5 (cinque) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili consecutivamente per non più di due mandati.
4. La carica di Consigliere si perde per:
 - dimissioni, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - sopraggiunte cause di incompatibilità;
 - perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
5. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltesi.
6. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere con maggiore anzianità associativa, dovrà convocare l'Assemblea elettiva entro 15 (quindici) giorni e da tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni curando l'ordinaria amministrazione.
7. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Presidente, un Vicepresidente e un segretario/tesoriere.

Art. 18 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2(due) volte l'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con le stesse modalità previste per l'assemblea, almeno 5(cinque) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.
2. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice o in assenza di entrambi dal consigliere con la maggiore anzianità associativa.
6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19 – Consiglio Direttivo: competenze

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
 - le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - la redazione annuale del bilancio di esercizio e del bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - la redazione dell'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - la nomina del Presidente e del Vicepresidente dell'Associazione;
 - la decisione in merito alle domande di adesione all'Associazione e all'esclusione degli associati;
 - la redazione di eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione e delle eventuali proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - la definizione dell'importo della quota associativa annuale;
 - la convocazione delle Assemblee;
 - la decisione in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - la ratifica o il respingimento dei provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - la cura e la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l'adozione in generale di tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
 - la facoltà di attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro massimo 8 (otto) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
 - ha facoltà di operare sul conto corrente dell'associazione.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 21 - Il Vicepresidente

1. Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Viene nominato dal Consiglio direttivo.

Art. 22 - Il Segretario

1. Il segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo. Egli:
 - svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione;
 - cura la tenuta dei libri sociali;
 - cura l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'associazione;
 - sottopone al consiglio direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci;
 - provvede al tesseramento dei nuovi soci e all'aggiornamento del registro relativo;
 - prepara annualmente, in collaborazione con il tesoriere, la documentazione fiscale;
 - provvede a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento;
 - in caso di impedimento sia del Presidente e sia del Tesoriere può operare sul conto corrente dell'associazione;
2. In caso di impedimento del segretario a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 23 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio direttivo. Egli:
 - riscuote le quote associative;
 - tiene la cassa dell'associazione;
 - collabora con il segretario per tutte le attività connesse alla contabilità;
 - ha facoltà di operare sul conto corrente dell'associazione;
2. In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.

Art. 24 - L'Organo di controllo

1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017,

l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, monocratico o collegiale.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. I componenti dell'organo di controllo hanno il diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea che approva il bilancio.
4. Inoltre, l'Assemblea dei soci può eleggere l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
5. Se collegiale, l'organo di controllo è composto tra 3 (tre) membri scelti fra persone non associate. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 25 - L'organo di revisione

1. Nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 o qualora sia ritenuto opportuno, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
3. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

TITOLO V I LIBRI SOCIALI

Art. 26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
1. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
2. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

TITOLO VI NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. I fondi dell'Associazione sono depositati in un conto corrente intestato all'Associazione con accesso solo esclusivo al Tesoriere e Presidente.

Art. 29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. I rendiconti economici e finanziari consuntivi e preventivi devono essere depositati presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 30 – Bilancio sociale

1. Il bilancio sociale è redatto nei modi e nei casi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017

TITOLO VII

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 31- Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Firme

PRESIDENTE:

Pietro Macaluso

VICEPRESIDENTE:

Giorgio Zivone

SEGRETARIA:

Carmelina Domenica Pecorella

CONSIGLIERI:

Gianni Giovanni Cefalo

Pennino Giosy Gbze